

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA

(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

M A T E R A

PSR 2014-2020-Bando Misura 4- Operazione 4.3.2. - Sostegno agli investimenti agricoli in infrastrutture per migliorare la gestione della risorsa idrica "Progetto per l'adeguamento migliorativo delle reti irrigue dello Schema Irriguo "Noce" nei comuni di Lauria, Trecchina, Nemoli e Rivello in provincia di Potenza (PZ) – stralcio Reti irrigue del comune di Lauria (PZ)" – 1711.

CUP: C91D23000180002 **CIG:** _____

CONTRATTO D'APPALTO

PREMESSO:

- che il Consorzio di Bonifica della Basilicata con delibera a contrarre del C.d.A. n. _____ del _____, indiceva una gara d'appalto con procedura telematica negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D. Lgs 36/2023 per l'affidamento dei "Lavori per l'adeguamento migliorativo delle reti irrigue dello Schema Irriguo "Noce" nei comuni di Lauria, Trecchina, Nemoli e Rivello in provincia di Potenza (PZ) – stralcio Reti irrigue del comune di Lauria (PZ) dell'importo complessivo a base di gara di €. 917.510,68 oltre IVA di cui €. 26.723,61 per oneri di sicurezza ed €. 153.482,45 quale costo della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ex art. 108 comma 1 del medesimo Decreto Legislativo;

- che con successiva delibera del C.d.A. n. _____ del _____, il Consorzio di Bonifica della Basilicata, disponeva l'aggiudicazione efficace dei suddetti lavori, a favore del _____ C.F. _____;

- è stata compiuta la post informazione mediante pubblicazione sul Profilo

	Committente e sulla piattaforma di e-procurement "piattaforma.asmeccomm.it";	
	- il Consorzio mediante l'acquisizione del certificato recante la dicitura antimafia	
	rilasciato dal Ministero dell'Interno - Banca Dati Nazionale Unica della	
	Documentazione Antimafia in data _____, prot.	
	_____ ha preso atto che nei confronti dell'appaltatore non	
	sussistono cause ostative alla stipulazione del presente contratto ai sensi dell'art.	
	67 del D. Leg.vo n. 159/11 come modificato dal D. Leg.vo 218/12;	
	(oppure)	
	- il Consorzio ha constatato che l'Operatore Economico _____ è	
	presente nella White List della Prefettura di _____ e pertanto ha	
	preso atto che nei confronti dell'appaltatore non sussistono cause ostative alla	
	stipulazione del presente contratto ai sensi dell'art. 67 del D. Leg.vo n. 159/11	
	come modificato dal D. Leg.vo 218/12;	
	(oppure) - che l'efficacia dell'aggiudicazione è stata disposta in forza della	
	decorrenza del termine di cui all'art. 88 comma 4 del D. lgs 159/2011 circa	
	l'acquisizione del certificato recante la dicitura antimafia rilasciato dal Ministero	
	dell'Interno - Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia e che	
	pertanto, nelle more del rilascio di detta informazione, ai sensi delle disposizioni	
	di cui all'art. 92, comma 3, del richiamato d.lgs. n. 159/2011, si procede alla	
	stipulazione del presente contratto sotto condizione risolutiva. Nel caso in cui, in	
	seguito alle verifiche condotte dalla Prefettura di competenza, dovessero	
	sussistere nei confronti dell'Impresa cause di decadenza, di sospensione o di	
	divieto di cui all'art. 67 del decreto legislativo di cui sopra, ovvero tentativi di	
	infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, con	
	conseguente rilascio di informazione interdittiva, l'Ente procederà alla risoluzione	

	del contratto;	
	- che ai sensi dell'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210, convertito in L. n. 266 del 22 novembre 2002, il Consorzio, mediante l'acquisizione del DURC on line n. _____ del _____, ha preso atto che l'appaltatore risulta in possesso della certificazione di regolarità contributiva;	
	- che la società ha presentato, ai sensi del D.P.C.M. n. 187/91, la dichiarazione in data _____ circa la composizione societaria;	
	- che l'appaltatore ha costituito il prescritto deposito cauzionale definitivo mediante polizza fidejussoria n. _____ rilasciata dalla " _____ - Agenzia di _____ " in data _____ dell'importo di €. _____ pari al _____% del costo dell'opera, ridotta del ___% + ___% come risultante dalla relativa scheda tecnica strutturata ai sensi del D.M. 193 del 16.09.2022.	
	Detta garanzia fideiussoria, che sarà progressivamente svincolata come prescritto dalla legge, deve prevedere espressamente le seguenti condizioni:	
	1. pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta nei limiti dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amm.ne consortile, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;	
	2. rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debito principale di cui all'art. 1944 del c.c.;	
	3. inopponibilità all'Amm.ne consortile garantita dell'eventuale mancato pagamento dei premi;	
	La suddetta garanzia è fissata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del presente contratto da parte dell'Appaltatore, del risarcimento di danni derivati	

	dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso	
	delle somme che la Stazione appaltante avesse eventualmente pagato in più	
	durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla	
	liquidazione finale. Resta, comunque, salva la facoltà della Stazione appaltante di	
	rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all'Appaltatore per	
	inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti	
	collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e	
	sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere. L'Appaltatore è obbligato a	
	reintegrare la garanzia di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto	
	o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La Stazione Appaltante ha il diritto	
	di valersi di propria autorità della garanzia anche per le spese dei lavori da	
	eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante	
	l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. Nel caso di garanzia	
	costituita con deposito di titoli, la Stazione appaltante dovrà, senza altra	
	formalità, venderli nelle forme di legge.	
	La garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di	
	collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi	
	dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori indicata sul relativo certificato.	
	L'Appaltatore deve dimostrare, entro tale periodo, il completo esaurimento degli	
	obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i	
	versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano	
	d'opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti	
	Ispettorati del Lavoro.	
	Tanto premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si	
	conviene e si stipula quanto segue:	
		4

TUTTO CIO' PREMESSO

e che è parte integrante e sostanziale del presente atto

T R A

l'Avv. Giuseppe Pio Musacchio nato a Vaglio Basilicata (PZ) il 24.03.1965,
Presidente del C.d.A. del Consorzio di Bonifica della Basilicata - Matera, Via
Annunziatella n. 64 - Codice Fiscale: 93060620775 (in seguito per brevità
"Consorzio")

E

il Sig. _____, nato a _____ (___) il _____, C.F.:
_____, in qualità di Legale rappresentante del
_____ con sede legale in _____ alla via _____,
__ - C.F./P. IVA: _____ (in seguito per brevità "Impresa")

Tanto ritenuto e premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate e
domiciliate, convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 Oggetto dell'Appalto

Il Consorzio, in persona del suo rappresentante legale ed in esecuzione del
precitato atto deliberativo esecutivo, affida all'impresa, che accetta, l'esecuzione dei
lavori indicati in premessa, alle condizioni tutte del presente contratto.

Art. 2 Capitolato Speciale e Norme Regolatrici del Contratto

Formano parte integrante del presente contratto, per quanto qui non
materialmente allegati:

- a) le norme regolatrici contenute nel Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e
ss.mm.ii. e suoi allegati (Codice dei Contratti Pubblici);
- b) il Regolamento dei lavori pubblici emanato con D.P.R. n. 207 del 05 ottobre
2010 per quanto non abrogato;

	c) Capitolato Generale approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n. 145	
	per quanto non abrogato;	
	c) linee Guida ANAC;	
	d) Elenco Prezzi Unitari;	
	e) i piani di sicurezza;	
	f) Capitolato Speciale d'Appalto;	
	g) Computo metrico estimativo;	
	L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,	
	inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità	
	dedotti e risultanti dal <u>Capitolato Speciale d'Appalto</u> e <u>Computo metrico estimativo</u> .	
	L'impresa, a mezzo del suo legale rappresentante, dichiara di aver preso visione di	
	tali documenti e di accettarli integralmente e senza riserve quali parti integranti e	
	sostanziali del presente contratto, obbligandosi a rispettarli e ad osservarli in ogni	
	loro parte.	
	Art. 3 Ammontare del Contratto	
	L'importo contrattuale ammonta alla cifra complessiva netta di Euro	
	_____ (_____ / ____) come di seguito	
	specificato: Euro _____ (_____ / ____) per lavori, al netto	
	dell'indicato ribasso offerto del _____% sull'importo lordo di Euro _____	
	(_____ / ____), ed €. _____	
	(_____ / ____) per oneri di sicurezza correlati al PSC non soggetti	
	a ribasso. Il contratto è stipulato "a misura";	
	Art. 4 Variazioni al Progetto e al Corrispettivo	
	La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere	
	oggetto del contratto, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 120 comma 1, lett. a),	
		6

	b), c) e d), nonché dal comma 2, del Codice dei contratti, le varianti che riterrà	
	opportune nell'interesse della buona riuscita dell'opera e dell'economia dei lavori.	
	Saranno sempre ammissibili tutte le modifiche contrattuali previste dall'articolo	
	120, relativamente alle modifiche "preventivate" di cui all'articolo 120, comma 1,	
	lett. a) del Codice dei contratti; a tal proposito si precisa che la Stazione	
	appaltante si riserva la facoltà di introdurre una o più varianti in corso d'opera	
	non sostanziali ai sensi dell'art. 120, la cui entità complessiva non dovrà essere	
	superiore al 20% dell'importo contrattuale iniziale, mediante applicazione dei	
	prezzi di elenco contrattuali, al netto del ribasso d'asta. In caso di <u>Revisione dei</u>	
	<u>prezzi</u> , questa verrà calcolata secondo quanto stabilito nel <u>Capitolato Speciale</u>	
	<u>d'Appalto</u> .	
	Se le variazioni comportassero la sospensione temporanea dei lavori appaltati e	
	richiedessero maggior tempo per la loro esecuzione, l'Impresa potrà chiedere una	
	proroga della data di consegna delle sole opere variate, ma non potrà avanzare	
	domanda di indennizzo. Le variazioni ordinate in aggiunta non potranno	
	giustificare richieste di rinvio per la ultimazione delle opere oggetto d'appalto.	
	Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta	
	dall'esecutore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente	
	approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti	
	stabiliti dall'articolo 120 del Codice dei contratti. Il mancato rispetto di tale	
	divieto comporta a carico dell'esecutore la rimessa in pristino delle opere nella	
	situazione originale ed a risarcire eventuali danni per tale ragione sofferti dalla	
	Stazione Appaltante, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o	
	indennizzi per i lavori medesimi.	

	Qualora l'Ente, per il tramite della Direzione Lavori, disponesse varianti in corso	
	d'opera sia in diminuzione che in aumento, varranno le norme contenute nel	
	Capitolato Speciale d'Appalto.	
	La perizia delle opere suppletive e/o di variante sarà redatta a misura.	
	Art. 5 Risoluzione del Contratto	
	Il Consorzio ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera	
	raccomandata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori	
	adempimenti, nei seguenti casi:	
	a) frode nell'esecuzione dei lavori;	
	b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di	
	esecuzione;	
	c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;	
	d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la	
	sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;	
	e) sospensione dei lavori da parte dell'Impresa senza giustificato motivo;	
	f) rallentamento dei lavori senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare	
	la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;	
	g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del	
	contratto;	
	h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo	
	dell'opera;	
	i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza, se nominato, nella fase	
	esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo	
	09.04.2008 n. 81.	
	l) per reati accertati.	
		8

L'Impresa è sempre tenuta al risarcimento dei danni.

Art. 6 Termini d'Inizio e di Ultimazione dei Lavori

I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, devono essere iniziati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presente stipula.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni ____

(_____) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei

lavori. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle

opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o

per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, verrà applicata una

penale di Euro ____ (_____/__) pari all'__ per mille dell'importo

contrattuale, per ciascun giorno di ritardo. Tale penale sarà aumentata delle

spese di direzione dei lavori sostenute dalla stazione appaltante per effetto della

maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra,

fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse. La penale, nella

stessa misura di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio

dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente ad un verbale di sospensione e nel

rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei

lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della

prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole.

Qualora si renda necessaria la consegna parziale, nei casi in cui la natura o

l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea

indisponibilità delle aree o degli immobili, si applicherà l'articolo 3 comma 9 del

dell'All. II.14 del D. Lgs. 36/2023. In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i

	lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.	
	In caso di consegna parziale l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità, si applica la disciplina prevista dall'art. 8 dell'All. II.14 del D. Lgs. 36/2023.	
	L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con le modalità dell'art. 1 comma 2 lettera t dell'All. II.14 del D. Lgs. 36/2023.	
	L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 121 comma 9 del D. Lgs 36/2023.	
	Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 36/2023, ai fini dell'applicazione delle penali, si applicherà l'art. 126 comma 1 del D. Lgs 36/2023.	
	Nel caso di ritardata consegna dei lavori per fatto o colpa dell'Ente si applicherà l'art. 3 comma 4 dell'All. II.14 del D. Lgs. 36/2023.	
	Art. 7 Programma di esecuzione dei lavori	
	I lavori dovranno svolgersi in conformità al cronoprogramma (art. 18 dell'All. I.7 del D. Lgs 36/2023) costituente documento contrattuale e al conseguente	
		10

	programma esecutivo (art. 32 comma 9 dell'All. I.7 del D. Lgs. 36/2023) che	
	l'appaltatore è obbligato a presentare prima dell'inizio dei lavori.	
	Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le	
	prescrizioni della Direzione Lavori in modo che l'opera risponda perfettamente a	
	tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto e relativi disegni,	
	nonché alle norme e prescrizioni in vigore.	
	L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della	
	Direzione Lavori e con le esigenze che possono sorgere dalla eventuale	
	contemporanea esecuzione di altre opere affidate ad altre ditte con le quali	
	l'Appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine	
	del buon andamento dei lavori.	
	L'Appaltatore è altresì tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti	
	nella valutazione dei rischi propri dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e di	
	quelli contenuti nei piani di sicurezza. In ogni caso è soggetto alle disposizioni	
	che il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	
	vorranno impartire.	
	L'Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di	
	svolgere l'esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e	
	completati a regola d'arte nel termine contrattuale.	
	La Direzione dei lavori potrà, però, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un	
	diverso ordine nella esecuzione dei lavori senza che per questo l'Appaltatore	
	possa chiedere compensi od indennità di sorta. L'Appaltatore dovrà pertanto	
	sottostare a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei	
	Lavori.	
	Art. 8 Sospensione e ripresa dei lavori - Proroghe	

	È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Direttore dei Lavori, nei casi e	
	con le modalità previste dall'artt. 121 del D. Lgs 36/2023 e dell'art. 8 dell'All.	
	II.14 del D. Lgs. 36/2023.	
	La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far	
	cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.	
	Alle sospensioni dei lavori previste dai piani di sicurezza come funzionali	
	all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si	
	applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo.	
	É ammessa la sospensione parziale dei lavori, ex art. 121 comma 6 del D. Lgs.	
	36/2023 con le modalità dell'art. 8 dell'All. II.14 dello stesso.	
	Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 121 di cui ai	
	commi 1, 2 e 6, si applica la disciplina dell'art. 8 comma 2 dell'All. II.14 del D.	
	Lgs 36/2023.	
	L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i	
	lavori nel termine fissato può richiederne con domanda motivata la proroga con	
	le modalità dell'art. 121 comma 8 del D. Lgs 36/2023.	
	Art. 8 bis Premio di accelerazione	
	Nel caso di anticipata ultimazione dei lavori, ex art. 21 bis del Capitolato	
	Speciale d'appalto, rispetto al termine indicato nel cronoprogramma (art. 18	
	dell'All. I.7 del D. Lgs 36/2023) costituente documento contrattuale e al	
	conseguente programma esecutivo (art. 32 comma 9 dell'All. I.7 del D. Lgs.	
	36/2023), sarà riconosciuto all'operatore economico un premio di accelerazione	
	dello 0,1% dell'importo contrattuale pari ad €. _____, diconsi euro	
	_____/__, per ciascun giorno di anticipo.	
	Art. 9 Pagamenti in Acconto ed a Saldo	
		12

	Procedimento ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettera d) ed e) dell'All. II.14 del D.	
	Lgs 36/2023 e all'art. 125 comma 3 dello stesso.	
	Il residuo credito verrà liquidato ad esito favorevole del collaudo/certificato di regolare esecuzione. Gli eventuali reclami dell'Appaltatore sul conto finale saranno regolati dagli art. 7 e 12 comma 1 lettera d) ed e) dell'All. II.14 del D.	
	Lgs 36/2023.	
	Art. 11 Collaudo/Regolare esecuzione	
	Ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 36/2023 il collaudo deve avere luogo non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.	
	Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'Ente; il silenzio dell'Ente protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.	
	Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Ente prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.	
	L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà dell'Ente richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, ai sensi dell'art. 24 dell'All. II.14 del D. Lgs. 36/2023.	
	Per il collaudo valgono le norme di cui alla sezione III dell'All. II.14 del D. Lgs 36/2023.	

	In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 20 dell'All. II.14 del D. Lgs	
	36/2023, sono a totale carico dell'Appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti	
	norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche	
	tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore	
	vorrà disporre.	
	Art. 12 Riserve, definizione delle controversie	
	L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartite dalla	
	Direzione dei Lavori, senza sospendere o ritardare il regolare andamento dei	
	lavori e ciò indipendentemente dalle riserve che lo stesso iscrive negli atti	
	contabili. Le riserve devono essere formulate dall'appaltatore nel rispetto delle	
	modalità riportate nell'art. 39 del Capitolato Speciale d'Appalto e nell'art. 7	
	dell'All. II.14 del D. Lgs 36/2023.	
	Le stesse saranno definite con le modalità contenute nel Capitolato Speciale	
	d'Appalto e nell'art. 7 dell'All. II.14 del D. Lgs 36/2023.	
	Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle	
	conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 210	
	del D. Leg.vo. 36/2023, saranno attribuite alla competenza del Foro di Matera. E'	
	esclusa la competenza arbitrale.	
	Nelle more della definizione delle controversie, l'esecutore non può comunque	
	rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla	
	Stazione Appaltante.	
	Art. 13 Anticipata consegna delle opere	
	Avvenuta l'ultimazione dei lavori il Committente potrà prendere immediatamente	
	in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o	
	accettazione anche tacita delle opere stesse. In caso di anticipata consegna delle	

	opere, il Committente si assume la responsabilità della custodia, della	
	manutenzione e della conservazione delle opere stesse, restando comunque a	
	carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.	
	Le modalità con le quali si procede alla presa in consegna anticipata delle opere,	
	sono quelle dell'art. 24 dell'All. II.14 del D. Lgs. 36/2023.	
	Art. 14 Oneri a carico dell'appaltatore	
	Sono a carico dell'appaltatore oltre a quelli a lui imposti dalle norme applicabile di	
	cui al D. Lgs 36/2023 e suoi allegati, nonché a quanto previsto da tutti i piani per	
	le misure di sicurezza fisica dei lavoratori anche quelli previsti nel Capitolato	
	Speciale d'Appalto.	
	L'Impresa sarà esclusivamente responsabile di tutte le conseguenze dovute ad	
	incidenti che per qualsiasi causa possano accadere alle persone, anche se	
	estraneae al lavoro ed alle cose nel corso dell'esecuzione dei lavori stessi ed in	
	dipendenza di essi, sollevando da ogni addebito sia civile che penale la	
	Committente, la Direzione Lavori e il suo personale preposto. La sorveglianza	
	esercitata sui lavori e gli ordini impartiti non potranno mai essere invocati per	
	diminuire o trasferire ad altri dette responsabilità.	
	L'Impresa dovrà in ogni caso attenersi alle norme tecniche o prescrizioni emesse	
	dagli enti ufficiali quali:	
	- CEI, ASL, ARPA, ENEL, Telecom Italia S.p.A. in quanto applicabili;	
	- disposizioni locali dei VV.FF. e di altri enti (ANAS, Provincia, Comuni, ecc.);	
	- l'Impresa deve tener conto nella programmazione temporale di esecuzione dei	
	lavori dei rallentamenti dovuti ai tempi di intervento degli Enti proprietari e	
	gestori dei sottoservizi e non potrà pertanto richiedere maggiori compensi o	
	ristoro di danni derivanti da tali fatti;	
		16

	- l'Impresa è unica responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per	
	eventuali ritardi frapposti da parte di tutte le ditte fornitrici ed assume anche	
	la piena responsabilità per ogni eventuale difetto che dovesse essere	
	riscontrato nelle forniture previste nell'appalto all'atto dei collaudi in	
	stabilimento ed in opera e durante i periodi di garanzia;	
	- le spese relative alla stipulazione del contratto, comprese quelle di copia dei	
	disegni, contratti ed allegati, nonché ogni onere di carattere fiscale inerente al	
	contratto, sono a carico dell'Impresa;	
	- l'impresa è obbligata ad informare tempestivamente i residenti e gli esercenti	
	presenti lungo le vie interessate dai tracciati sui tempi di esecuzione dei lavori	
	e sulla programmazione delle diverse attività di cantiere;	
	- sono a carico della stazione appaltante unicamente le indennità di esproprio,	
	servitù e occupazione temporanea solamente per quanto indicato in progetto,	
	sono invece a carico dell'impresa, anche gli oneri e le indennità per	
	l'occupazione di aree private per l'installazione del cantiere o realizzazione di	
	accessi per i quali la stessa impresa provvederà a concordare i relativi oneri	
	con i proprietari; sono inoltre a carico dell'impresa tutti i risarcimenti per	
	danni diretti e/o indiretti (frutti pendenti, alberi abbattuti e/o danneggiati,	
	manufatti, ecc.) e quant'altro di proprietà di terzi, ivi compresi i danni per	
	rallentamenti di produzione di aziende interessate dai lavori.	
	Art. 15 Proprietà dei materiali rinvenuti	
	Gli oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte e	
	l'archeologia, sono di proprietà dell'Amministrazione; ad essi si applicano gli artt.	
	35 e 36 del Capitolato Generale approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile	

	2000 n. 145, fermo restando quanto previsto dall'art. 91, comma 2 del D. Lgs	
	42/2004.	
	L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatatarli nel luogo stabilito	
	dalla Direzione dei Lavori, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi.	
	Art 16 Contabilizzazione dei Lavori	
	La contabilizzazione dei lavori è effettuata a misura in conformità alle disposizioni	
	vigenti, contenute nell'All. II.14 capo I Sezione I e II.	
	Qualora si rendesse necessario eseguire lavori non previsti nel contratto,	
	l'Impresa ha l'obbligo di eseguirli e la Direzione Lavori valuterà i nuovi prezzi	
	secondo le norme stabilite dall'art. 5 comma 7 dell'All. II.14 del D. Lgs 36/2023.	
	La contabilizzazione dei lavori a misura (e delle varianti disposte dalla Direzione	
	Lavori) è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente	
	in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità	
	previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è	
	determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco	
	prezzi al netto del ribasso contrattuale.	
	Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se	
	l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o	
	i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due	
	testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.	
	Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in	
	economia si procede secondo le relative speciali disposizioni. Per principio le	
	prestazioni di mano d'opera e di mezzi d'opera e la fornitura di materiale in	
	economia debbono essere considerate assolutamente eccezionali e possono	
	essere tollerate solo per varianti indispensabili e per lavori di difficile valutazione.	
		18

	In ogni caso saranno riconosciute solo quelle prestazioni preventivamente	
	autorizzate dalla Direzione Lavori e per la mano d'opera vengono applicate le	
	tariffe sindacali vigenti all'atto dell'esecuzione dei lavori, mentre le prestazioni dei	
	mezzi d'opera e le forniture dei materiali vengono valutati secondo il Bollettino	
	Ufficiale del Provveditorato OO.PP. della Basilicata, cui verrà applicato il ribasso	
	offerto. L'importo delle prestazioni di mano d'opera è soggetto a ribasso d'asta	
	solo sull'utile di impresa, corrispondente al 10% dell'importo totale.	
	Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i	
	lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello prestabilito dalla stazione	
	appaltante e non soggetto a ribasso in sede di gara, e vengono liquidati in	
	percentuale all'avanzamento dei lavori.	
	Art. 17 Materiali e difetti di costruzione	
	L'appaltatore dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione dei Lavori i	
	campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati ove	
	necessario di scheda tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche descritte nel	
	Capitolato Speciale anche e soprattutto ai fini della sicurezza.	
	Per l'accettazione dei materiali valgono le norme dell'art. 4 dell'All. II.14 del D.	
	Lgs 36/2023.	
	L'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali fatte salve le	
	prescrizioni degli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale approvato con Decreto	
	Ministeriale 19 aprile 2000 n. 145, G.U. 7 giugno 2000 n. 131, nonché quelle	
	specifiche contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.	
	Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza si	
	applicherà l'art. 18 del Capitolato Generale approvato con Decreto Ministeriale 19	
	aprile 2000 n. 145, G.U. 7 giugno 2000 n. 131.	

Art. 18 Controlli e verifiche

Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.

Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Art. 19 Responsabilità Verso Terzi

L'Impresa ha presentato al Consorzio, nei termini di legge, la polizza di assicurazione n. _____ rilasciata dalla società assicuratrice _____, Agenzia di _____ in data _____

dell'importo complessivo di €. _____ che tiene indenne l'Amministrazione Consortile dai rischi derivanti dalla cattiva esecuzione dell'opera e che copra anche la responsabilità verso terzi. Tale polizza, avente una franchigia max del 10%, (dieci per cento) è valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e fino all'accettazione delle prestazioni rese ai fini dell'appalto. I massimali assicurati sono i seguenti: €. _____ per le opere oggetto di contratto, €. _____ per le opere preesistenti ed €. _____ per demolizioni e sgomberi. Detta polizza, inoltre assicura il

	Conorzio per un massimale di €. _____ contro la responsabilità civile	
	causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.	
	Tale polizza, limitatamente alla sezione "danni alle opere", è vincolata a tutti gli	
	effetti a favore del Conorzio di Bonifica di Basilicata e contiene quanto segue:	
	la Società assicuratrice si obbliga a:	
	1. riconoscere il suddetto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa	
	riconosciuto;	
	2. notificare tempestivamente l'avvenuto sinistro alla vincolataria;	
	3. pagare esclusivamente alla vincolataria, sino alla concorrenza dell'importo	
	indennizzabile, l'importo della liquidazione del sinistro, salvo diversa	
	disposizione scritta della stessa;	
	4. notificare tempestivamente a mezzo di lettera raccomandata contenente	
	l'indicazione della ditta assicurata e il numero di polizza - alla vincolataria -	
	l'eventuale mancato pagamento dei premi e l'eventuale mancato rinnovo	
	della polizza alla sua naturale scadenza e, comunque considerare valida	
	l'assicurazione, nei confronti della stessa, fino quando non siano trascorsi 15	
	giorni dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra è stata	
	consegnata dall'Ufficio Postale alla vincolataria, fermo la facoltà della	
	vincolataria di provvedere al pagamento dell'intero premio dovuto;	
	5. notificare alla vincolataria tutte le eventuali circostanze che menomassero o	
	potessero menomare la validità dell'assicurazione;	
	6. non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso	
	scritto della vincolataria, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle	
	Condizioni generali di assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla società	
	assicuratrice dell'applicazione dell'articolo 1898 cod. civ."	

	Inoltre per la Responsabilità Civile Operai, a titolo esemplificativo si chiarisce che	
	la Società si è obbligata a tenere indenne il Consorzio di quanto questi sia tenuto	
	a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:	
	1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n. 1124/1965, del D.L. n. 317/1987 e del	
	D.Lgs n. 38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed	
	i danni sofferti dai prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui	
	dipendenti, a qualsiasi titolo sia stato stipulato il contratto di lavoro;	
	2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti	
	all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui	
	al punto 1 che precede;	
	3. Ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella	
	disciplina del D.P.R. n. 1124/1965, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori	
	parasubordinati di cui al precedente punto 1, per morte e per lesioni personali.	
	La garanzia R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi	
	dell'art. 14 della Legge 12/06/84 n. 222. L'assicurazione è efficace alla	
	condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi	
	per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate	
	inesatte o erranee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia,	
	l'assicurazione conserva la propria validità.	
	Art. 20 Adempimenti in Materia di Lavoro, Previdenza ed Assistenza.	
	L'Impresa, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 51 del Capitolato Speciale	
	d'Appalto, è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel	
	contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per	
	il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.	
	L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva,	

	contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà	
	paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare	
	riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990,	
	n. 55 e dall'articolo 9, comma 1, del d.p.c.m. 10 gennaio 1991, n. 55.	
	L'operatore economico è tenuto ad attenersi a quanto previsto all'art. 47 del D.	
	L. 31.05/2021 n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29.07.2021 n.	
	108. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il	
	Consorzio effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Impresa	
	per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo,	
	all'escussione della garanzia fideiussoria.	
	Art. 21 Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi	
	Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure e adempimenti per evitare il	
	verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose	
	nell'esecuzione dell'appalto; ad esso compete l'onere del ripristino o risarcimento	
	dei danni.	
	L'appaltatore assume la responsabilità sia dei danni subiti dalla stazione	
	appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti	
	ed opere, anche preesistenti, e sia della responsabilità dei danni causati a terzi,	
	verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. A tale scopo sono state stipulate e	
	trasmesse alla Stazione Appaltante, le suddette polizze assicurative. S'intendono	
	a carico dell'appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere, prodotti in	
	conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette	
	polizze nei tempi e modi di cui sopra.	
	L'Ente assicurato non potrà in ogni caso essere escluso dalla totale copertura	
	assicurativa per gli importi di cui al precedente punto, con clausole limitative di	

	responsabilità. Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno essere opposte	
	all'Ente medesimo, tale clausola dovrà risultare espressamente nelle suddette	
	polizze assicurative.	
	In ogni caso l'appaltatore tiene sollevata l'Ente da ogni responsabilità ed onere al	
	riguardo degli eventi di cui al presente articolo.	
	Art. 22 Sicurezza e Salute dei Lavoratori nel Cantiere	
	L'Impresa ha consegnato al Consorzio il proprio piano operativo di sicurezza (POS)	
	ad integrazione del (PSC) piano di sicurezza e coordinamento del Consorzio. Detti	
	piani di sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto.	
	L'Impresa dovrà inoltre fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in	
	fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla suddetta	
	documentazione, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi	
	lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte	
	dell'Impresa, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di	
	risoluzione del contratto in suo danno.	
	Art. 23 – Garanzie	
	Salvo il disposto dell'art. 1669 del Codice civile e le eventuali prescrizioni del	
	presente contratto riferite a lavori particolari, l'Appaltatore si impegna a garantire	
	la Stazione appaltante per la durata di un anno dalla data del verbale di collaudo	
	o certificato di regolare esecuzione per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura,	
	che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano	
	precedentemente manifestati.	
	Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i	
	guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto	
	di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese	
		24

	sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni,	
	verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).	
	Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno	
	garanzie superiori ad un anno, queste verranno trasferite alla Stazione	
	Appaltante.	
	A garanzia dell'osservanza, da parte dell'Appaltatore, dei contratti collettivi, delle	
	leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza	
	dei lavoratori dovrà essere operata, sull'importo netto progressivo dei lavori, una	
	ritenuta dello 0,5 per cento. Tali ritenute saranno svincolate in sede di	
	liquidazione del conto finale e dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove	
	gli enti indicati non abbiano comunicato alla Stazione appaltante eventuali	
	inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da	
	parte del Responsabile del Procedimento.	
	Art. 24 Subappalto	
	Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art.	
	119 del Decreto Leg.vo 36/2023.	
	È ammesso il subappalto nei limiti stabiliti dall'Art. 119 del Decreto Leg.vo 36/2023	
	e del disciplinare di gara, in quanto l'Impresa l'ha dichiarato in sede di offerta. I	
	pagamenti dei lavori svolti dal subappaltatore verranno effettuati dall'impresa	
	aggiudicataria che è obbligata a trasmettere, entro venti giorni dalla data di	
	ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione	
	delle ritenute a garanzie effettuate. Qualora l'impresa non trasmetta le fatture	
	quietanzate del subappaltatore o cottimista entro il predetto termine, il	
	Consorzio sospenderà il successivo pagamento a favore della stessa impresa.	
	L'impresa dovrà corrispondere gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni	

	affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il	
	Consorzio, sentito il direttore dei lavori, ovvero il direttore dell'esecuzione,	
	provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto suddetto. Resta	
	inteso che l'impresa affidataria è solidalmente responsabile con il subappaltatore	
	degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti	
	dalla normativa vigente.	
	Il contratto di subappalto deve contenere, a pena di nullità assoluta, un'apposita	
	clausola con la quale ciascuno dei contraenti assume gli obblighi di tracciabilità	
	dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 come modificata dalla legge	
	217/2010. La Stazione Appaltante è tenuta alla verifica dell'inserimento di detta	
	clausola.	
	Art. 25 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	
	La ditta _____ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei	
	flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata	
	dalla legge 217/2010. L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione al	
	Consorzio di Bonifica della Basilicata ed alla Prefettura - ufficio Territoriale del	
	Governo della provincia di Matera della notizia dell'inadempimento della propria	
	controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	Il Direttore dei Lavori, o suo delegato, è tenuto alla verifica, anche a campione,	
	della filiera dei pagamenti effettuati dall'appaltatore nei confronti dei	
	subappaltatori/sub-contraenti e da questi nei confronti dei loro fornitori, mediante	
	acquisizione di copie dei bonifici e/o di altro strumento di pagamento ammesso	
	dalla normativa. L'appaltatore, inoltre, è tenuto a fornire al Direttore dei Lavori, o	
	suo delegato, tutta la documentazione da questi richiesta senza eccezione alcuna.	
	Art. 26 Certificazione Antimafia	
		26

Qualora, sulla base anche solo di segnalazioni confermate nel corso dell'esecuzione del contratto, ai sensi della normativa vigente in materia, dovessero accertarsi tentativi di infiltrazione mafiosa, il Consorzio di Bonifica recederà dal presente contratto.

Nel caso in cui, in seguito alle verifiche condotte dalla Prefettura di competenza, dovessero sussistere nei confronti dell'Appaltatore cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del decreto legislativo n.159/2011, ovvero tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, con conseguente rilascio di informazione interdittiva, l'Ente procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 27 Domicilio dell'Impresa

Per tutti gli effetti del presente atto l'Appaltatore, elegge il proprio domicilio in _____ () alla _____, dove dovranno essere effettuate tutte le comunicazioni, le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione. L'impresa ha designato i propri legali rappresentanti pro tempore, quali persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dal Consorzio.

La cessazione o la decadenza dall'incarico della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata al Consorzio.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle suddette indicazioni, nessuna responsabilità potrà attribuirsi al Consorzio per pagamenti a persone non autorizzate dall'Impresa a riscuotere.

L'Impresa dichiara che la persona che assumerà la direzione del cantiere è il Sig.

_____ nato a _____ il _____ ed ivi residente alla
via _____, __, quale _____/ Direttore Tecnico dell'Impresa.

Art. 28 Protezione dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione della presente convenzione entrambe le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente ai sensi del predetto Regolamento, a fare sì che tutti i dati scambiati e comunque connessi con il presente contratto saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali nonché di quelli legislativi e amministrativi collegati.

Art. 29 Codice Comportamento dei Dipendenti

Le parti prendono atto che gli obblighi di condotta previsti dal "Codice "Etico" del Consorzio di Bonifica della Basilicata, approvato con deliberazione Commissariale n. 82 del 31.01.2022 oltre che valevoli per l'Appaltatore, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dello stesso.

Tale Codice può essere reperito sul sito istituzionale del Consorzio di Bonifica della Basilicata, Sezione Amministrazione Trasparente.

Art. 30 Divieto di Pantouflage

(art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. e ii.) E' fatto divieto all'appaltatore di assumere a tempo indeterminato e/o determinato, affidare incarichi professionali e/o qualsiasi altra attività lavorativa a dipendenti cessati dal rapporto di pubblico impiego nei tre anni antecedenti e che negli ultimi tre anni di servizio, ex art. 21 del D. Lgs. 39/2013, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'Art. 1

	comma 2 del D.Lgs 165/2001. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in	
	violazione di quanto previsto dalla normativa succitata sono nulli ed è fatto	
	divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrarre con le	
	pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei	
	compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. In violazione del	
	presente articolo procederà alla rescissione contrattuale in danno all'operatore	
	economico e alla comunicazione del fatto alle autorità competenti.	
	<p style="text-align: center;">Art. 31 Richiamo delle Norme di Legge e Regolamentari</p>	
	L'Appaltatore si obbliga a rispettare le norme previste dal D.Lgs. 36/23 e suoi	
	allegati, dal D.Lgs. 81/08, dal DPR 207/10 e del Capitolato Generale approvato	
	con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n. 145, G.U. 7 giugno 2000 n. 131 per	
	quanto non abrogati e le prescrizioni tecniche della direzione lavori e dagli eventuali	
	uffici interessati.	
	L'affidamento deve essere eseguito inoltre con l'osservanza di tutti i patti, oneri e	
	condizioni previsti nel presente atto con l'osservanza del computo metrico	
	estimativo, dell'elenco prezzi, delle norme tecniche vigenti, nonché delle norme del	
	codice civile e di quelle vigenti sull'amministrazione del patrimonio e sulla	
	contabilità generale dello Stato. Per tutto quanto non previsto nel presente atto si	
	rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche ed altre disposizioni di legge	
	in vigore. I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano in	
	pieno diritto senza obbligo per il Consorzio della costituzione in mora	
	dell'Appaltatore.	
	<p style="text-align: center;">Art. 32 Spese di Contratto</p>	
	Per tutte le spese contrattuali, di registro in caso d'uso e quelle di bollo inerenti agli	
	atti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna e fino al collaudo sono a	

carico dell'impresa.

Art. 33 Trattamento fiscale

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Consorzio.

Matera, lì

L'IMPRESA

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.

Avv. Giuseppe Pio Musacchio

Il presente atto è conforme a quanto depositato con supporto ottico.